

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1908

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 12 giugno 2019 (v. stampato Senato n. 980)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

OSTELLARI, CANDURA, EMANUELE PELLEGRINI, PILLON, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, SIMONE BOSSI, UMBERTO BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, PAZZAGLINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI, EVANGELISTA, CRUCIOLI, LOMUTI, PIARULLI

Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione
di persone anziane

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 12 giugno 2019*

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 643 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Alla stessa pena soggiace chiunque, allo stesso fine, abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età di una persona, induce taluno a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso ».

Art. 2.

1. All'articolo 165, sesto comma, del codice penale, le parole: « per il reato previsto dall'articolo 624-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « per i reati previsti dagli articoli 624-*bis*, 640 e 643 ».

